

Contratto di Appalto
della durata di 12 mesi, avente ad oggetto la:

Fornitura di n. 22 quadri elettrici di telecontrollo
per impianti di illuminazione pubblica

CIG:	8212158729
CPV:	31211100-9

PRAT. 025/2020

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
ART. 1 NORME REGOLATRICI.....	4
ART. 2 PARTI CONTRAENTI.....	5
ART. 3 SEDE E DOMICILIAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI.....	5
ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PRESSO LA COMMITTENTE.	5
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA COMMITTENTE.	5
ART. 6 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PRESSO L'ESECUTORE.	5
ART. 7 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 8 DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 9 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO	7
ART. 10 PREZZI UNITARI DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI – REVISIONE PREZZI	7
ART. 11 PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO	7
ART. 12 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 13 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'ESECUTORE.	9
ART. 14 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI.....	9
ART. 15 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.	10
ART. 16 RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE E ASSUNZIONE IN PROPRIO DELLE PRESTAZIONI.....	10
ART. 17 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.	10
ART. 18 CONTABILITÀ A MISURA.	10
ART. 19 PRESUPPOSTI PER LA FATTURAZIONE.....	10
ART. 20 RITENUTE EX. ART. 30 COMMA 5 BIS DEL DLGS. 50/2016.	11
ART. 21 PAGAMENTI.....	11
ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11

ART. 23 SPLIT PAYMENT	12
ART. 24 CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. 25 RECESSO.....	13
ART. 26 RECESSO PER GIUSTA CAUSA	13
ART. 27 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
ART. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI	13
ART. 29 PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI	13
ART. 30 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/2001- POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- NORMATIVE VIGENTI E FUTURE.....	14
ART. 31 TUTELA DELLA PRIVACY - RISERVATEZZA	15
ART. 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	15
ART. 33 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	15
ART. 34 CLAUSOLE ONEROSE	15

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA
FORNITURA, PER 12 MESI, DI 22 QUADRI ELETTRICI
DI TELECONTROLLO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

TRA

Sig.ra **Manuela Gniuli**, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (nel prosieguo anche solo "SILFIspa"), con sede in Firenze Via Dei Della Robbia n. 47, C.F. e P. I.V.A. 06625660482, (come da delibera del CDA del 05 dicembre 2019), presso la cui sede legale è domiciliata ai fini della carica (committente/SILFI)

E

Sig. **Massimo Cecchi**, nato a Firenze il 01/05/1954, domiciliato in Viale De Amicis, 133, il quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa PROMEL S.R.L. con sede legale in Impruneta (FI), Via Guido Rossa, 24 (Cap. 50023), C.F./Partita IVA 03768400487 e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze, iscritta al n. FI-386361 del R.E.A. di Firenze (esecutore/fornitore/appaltatore)

Premessa

- a. con determina a contrarre n. 021.20/GC/CDA del 20/02/2019 SILFI Società Illuminazione Firenze e servizi smartcity Spa (di seguito denominata SILFIspa o committente) ha indetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura negoziata per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice;
- b. con verbali del 11,12 e 18 marzo 2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- c. Con determina di aggiudicazione n. 019.21/GC/DG del 10/03/2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore di PROMEL S.R.L.;
- d. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- e. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Esecutore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice
- f. restano ferme e vincolanti le previsioni di cui alla *lex specialis* e relativi allegati della predetta gara, nonché gli impegni ed obblighi assunti dall'esecutore, con la partecipazione alla gara, ivi compresi e specialmente quelli dedotti nella sua offerta economica;
- g. l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- h. l'esecutore dichiara che quanto risulta dal presente Appalto e dai suoi Allegati, ivi compreso gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i. l'esecutore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, con la sottoscrizione del relativo allegato, le clausole e condizioni ivi riportate;
- j. il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norme regolatrici

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la *lex specialis* di gara, l'offerta economica, la specifica tecnica ed i disegni di riferimento e le risposte agli eventuali chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa nella versione aziendale "REV 02 del 30 maggio 2018, reperibili all'indirizzo www.silfi.it;
- d) dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di contraddittorietà apparente ed effettiva tra gli atti contrattuali si applicano i criteri di interpretazione di cui al Codice Civile e ove permanga, le previsioni saranno applicate e interpretate in funzione della migliore tutela dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento sul quale, sarà operata valutazione da parte della Stazione Appaltante sentiti il RUP e il DEC.

SILFIspa provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 Parti contraenti.

Le parti contraenti del Contratto sono la committente e l'esecutore. L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto e deve eseguirle integralmente.

La committente è SILFIspa, che agirà per il tramite del RUP e del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Art. 3 Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni.

La committente SILFIspa è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale.

L'esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in Via Guido Rossa, 24 – 50023 Impruneta (FI), con i seguenti recapiti:

– telefono **055/209421** - fax **055/2094242** - e-mail **info@promel.it** - PEC **promelsrl@legalmail.it**.

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o (per i soggetti aventi sede in stati membri, tramite posta elettronica). Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'esecutore non avranno alcun rilievo per la committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'esecutore la mancata conoscenza della variazione.

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento presso la committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Antonio Pasqua, reperibile presso la sede legale della committente.

Art. 5 Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la committente.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione per il presente Contratto è il Per. Ind. Enrico Piccini.

Art. 6 Responsabile del Contratto presso l'esecutore.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la committente, il legale rappresentante dell'esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale responsabile del Contratto presso esso stesso esecutore il signor TOMMASO CECCHI e lo delega ed autorizza ad agire in nome e per conto dell'esecutore medesimo, ai fini

dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- ricevere validamente i buoni d'ordine (contratti applicativi) e darvi seguito;
- ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla committente e darvi seguito;
- dirigere l'esecuzione del contratto;
- effettuare validamente comunicazioni alla committente;
- ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la committente ed ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'esecutore indica qui di seguito, riguardo al responsabile del contratto, i seguenti dati:

dati anagrafici TOMMASO CECCHI

il recapito fax 055.2094242

recapito telefonico 055.209421 – mobile: 333.2232276

e-mail: tommaso.cecchi@promel.it – PEC: promelsrl@legalmail.it

Ove ricorrano giustificati motivi, SILFIspa ha diritto di esigere dall'esecutore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'esecutore, così come SILFIspa ha diritto a far allontanare dall'area di scarico il personale dell'esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a SILFIspa.

Art. 7 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è costituito dalle seguenti prestazioni:

- a. Fornitura di n. 22 quadri elettrici di telecontrollo per impianti di pubblica illuminazione; come indicato nella specifica tecnica parte del materiale di telecontrollo da installare nei quadri elettrici sarà fornito in conto lavorazione da SILFIspa e dovrà essere opportunamente cablato come riportato negli elaborati grafici allegati alla *lex specialis* di gara.
- b. L'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura come meglio specificati al successivo articolo "prestazioni comprese nel corrispettivo".

Art. 8 Durata e termini di efficacia del Contratto.

La DURATA del Contratto è stabilita in 12 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione.

N.B.: La fornitura dei primi 17 quadri elettrici di telecontrollo dovrà essere effettuata nei termini tassativi di seguito indicati:

- Fornitura di 10 quadri elettrici entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto;

- Fornitura di ulteriori 7 quadri elettrici: entro 60 giorni dalla consegna dei primi 10 quadri, ovvero entro 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto.

L'affidatario si impegna con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del contratto dopo a rispettare i predetti termini tassativi di consegna.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere completate nei predetti termini di durata, a condizione che non sia esaurito l'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del Codice, che costituisce causa di cessazione del Contratto alternativa al termine di durata (il Contratto verrà a cessare alternativamente nel momento in cui saranno: scaduti i termini di durata di 12 mesi, oppure consumato l'intero importo del corrispettivo contrattuale massimo).

Spirati i termini di durata indicati il Contratto cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato.

In ragione della eventuale durata dell'efficacia del Contratto inferiore ai 12 mesi previsti, l'esecutore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Art. 9 Corrispettivo contrattuale massimo

L'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari a: Euro **116.831,00** (centosedicimilaottocentotrentuno/00), così determinato:

Prezzo unitario a base d'asta per la fornitura di un quadro elettrico di telecontrollo – Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00)

Ribasso percentuale offerto: **44,10**

Prezzo unitario offerto per la fornitura di un quadro elettrico di telecontrollo – Euro **5.310,50**

Prezzo complessivo offerto per la fornitura di n. 22 quadri elettrici di telecontrollo per impianti di illuminazione pubblica Euro **116.831,00** (centosedicimilaottocentotrentuno/00).

Gli oneri sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stati valutati e sono pari a euro 0,00 (zero/00).

Gli oneri per la sicurezza diretti, ossia propri delle attività dell'impresa, sono propri dell'Esecutore.

Il corrispettivo ha sempre carattere omnicomprensivo e si intende remunerativo delle prestazioni e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni affidate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contratto e l'offerta economica dell'esecutore.

SILFIspa, nel periodo di efficacia del presente appalto, si riserva la facoltà di incrementare il predetto corrispettivo contrattuale massimo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, SILFIspa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto valore complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Prezzi unitari da applicare alle prestazioni – revisione prezzi

I PREZZI UNITARI delle forniture, come risultanti dall'applicazione dei ribassi offerti sul prezzo a base d'asta saranno applicati alle prestazioni richieste e rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 11 Prestazioni comprese nel corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo è già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

- a) Assemblaggio, fornitura, trasporto e consegna presso la sede aziendale SILFIspa o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato
- b) spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire
- c) mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura
- d) spese di emissione fatture, documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata, schede e manuali d'uso e manutenzione
- e) elementi accessori.

Art. 12 Modalità di esecuzione delle prestazioni

1) Documentazione obbligatoria

L'esecutore dovrà presentare a SILFIspa al termine della costruzione del quadro e dell'esecuzione delle prove individuali più avanti indicate e **prima della consegna**, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione di conformità alla norma.**
- **Rapporto di prova individuale (collaudo).**

- **Manuale di uso e manutenzione.**

In assenza della consegna dei documenti sopra indicati l'esecutore non potrà consegnare la merce e, in ogni caso, non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo.

2) **Tempi di consegna**

N.B.: La fornitura dei primi 17 quadri elettrici di telecontrollo dovrà essere effettuata nei termini tassativi di seguito indicati:

- Fornitura di 10 quadri elettrici entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto;

- Fornitura di ulteriori 7 quadri elettrici: entro 60 giorni dalla consegna dei primi 10 quadri, ovvero entro 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto.

L'affidatario si impegna con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del contratto dopo a rispettare i predetti termini tassativi di consegna.

La fornitura dei restanti quadri elettrici dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del relativo ordine.

Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare a SILFIspa alcun onere o costo aggiuntivo.

L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine.

Eventuali ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati a SILFIspa fornendo adeguata motivazione. La committente si riserva in tal caso di concordare tempi diversi con l'esecutore senza applicazione di penali, o di procedere all'applicazione delle penali previste nel corrispondente paragrafo.

3) **Luoghi di consegna delle forniture**

Le consegne dovranno essere effettuate, a cura, rischio e spese dell'esecutore, presso una delle seguenti sedi:

- Sede SILFIspa di Via Dei della Robbia, 47 – 50132 Firenze (FI) – Tel. 055/575396;

- Sede SILFIspa di Via Mayer, 4 – 50134 – Firenze (FI) - Tel. 055/575396;

- Eventuale altra destinazione all'interno comunque del territorio della città di Firenze o comuni confinanti

Tutte le forniture sono "franco destinazione" e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico dell'esecutore.

4) **Scarico materiali**

Lo scarico dei materiali a terra dovrà avvenire a cura e spese dell'esecutore, con mezzi e personale proprio.

L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato integre e pronte all'uso. Sono dunque a suo carico (oltre a trasporto e consegna) gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare.

5) **Imballaggio**

Ogni quadro deve essere fornito opportunamente imballato al fine di prevenire danni dovuti al trasporto. All'interno di ciascun quadro elettrico devono essere inserite le istruzioni delle condizioni di posa, del montaggio e la gestione del quadro. All'esterno di ogni quadro deve essere riportata la sigla di identificazione assegnata al quadro stesso. La movimentazione della merce dovrà avvenire in sicurezza e prevedere preferibilmente l'utilizzo di euro pallet confezionati in modo da non danneggiare la merce. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui al Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili.

Gli eventuali euro pallet, ove richiesti, saranno restituiti al fornitore che dovrà ritirarli a propria cura e spese, oppure avviati a recupero a cura di SILFIspa.

6) Collaudo

Le operazioni di collaudo a carico del fornitore saranno effettuate presso lo stabilimento produttivo del costruttore stesso oppure presso un laboratorio esterno approvato da SILFIspa, in conformità a quanto richiamato nelle presenti prescrizioni.

Le prove di collaudo che dovranno obbligatoriamente essere eseguite dall'appaltatore sono tutte quelle applicabili, nessuna esclusa, previste dalla Norma CEI EN 61439 con particolare riferimento alle verifiche di progetto ed alle verifiche individuali.

Tali prove dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro previa comunicazione via fax con congruo anticipo a SILFIspa che può eventualmente assistere alle prove mediante rappresentanti di propria fiducia. La comunicazione deve riportare tutte le informazioni necessarie ad individuare il collaudo ed il programma. Il committente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento la ripetizione di tutte o di parte delle prove.

Il pagamento delle spese per la ripetizione delle prove sarà a carico di SILFIspa nel caso in cui l'esito delle stesse sia favorevole, viceversa ogni onere conseguente sarà a completo carico dell'appaltatore, con riserva per SILFIspa di adottare ogni e ulteriore provvedimento.

7) Verifica sulla conformità delle forniture

Si rinvia a quanto indicato all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa.

Art. 13 Obblighi generali e specifici dell'esecutore.

L'esecutore assume verso SILFIspa tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini che SILFIspa potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.

L'esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da SILFIspa ed a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di SILFIspa) termini essenziali ed inderogabili. La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme ed immutate tra le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla committente.

Art. 14 Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di SILFIspa, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore, a richiesta della committente, è tenuto a comunicare a richiesta di SILFIspa i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della prestazione.

A richiesta della committente, prima della stipula del presente Accordo quadro e anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale Buono d'ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a SILFIspa tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da SILFIspa secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso SILFIspa e verso terzi, che dovessero

derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

Art. 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 16 Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini e nei luoghi indicati dalla committente, direttamente dall'esecutore che sottoscrive il presente Contratto. L'esecuzione nei luoghi e nei termini indicati costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. L'esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della prestazione, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 17 Subappalto e avvalimento.

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al d.lgs. 50/2016.

La committente, ove sia stata richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti ed a tracciare la filiera di produzione e consegna dei beni forniti. L'esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

Art. 18 Contabilità a misura.

L'importo del corrispettivo per ciascun ordine sarà contabilizzato "a misura", moltiplicando le quantità fornite per il relativo prezzo unitario risultante applicando sul prezzo a base d'asta il relativo ribasso offerto.

Art. 19 Presupposti per la fatturazione.

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa espressa accettazione scritta (anche tramite email o PEC) da parte del DEC e del RUP, che sarà comunicata, salvo non conformità riscontrate e soltanto in caso di superamento con esito positivo delle prove di collaudo **e consegna della documentazione obbligatoria richiesta ed indicata all'articolo "modalità di esecuzione delle prestazioni"**, entro 20 giorni naturali consecutivi dal ricevimento effettivo della merce e della relativa documentazione attestante il collaudo, fermo quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016.

Si ricorda che la legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio

dello stato. A partire dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le regole tecniche fissate dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture trasmesse con modalità differenti non saranno considerate fiscalmente valide e si intenderanno pertanto non emesse. Ai fini di consentire di ottemperare all'obbligo sopra descritto, si riporta il Codice Destinatario di SILFIspa rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI): **ECXRW8N**

Art. 20 Ritenute ex. art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di SILFIspa del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che è richiesta l'indicazione esplicita in fattura dell'importo delle ritenute (imponibile con a dedurre il valore ritenute). Ad ultimazione appalto, seguirà la fatturazione finale a svincolo delle ritenute applicate, previa autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla norma sopracitata.

Art. 21 Pagamenti

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a **sessanta giorni** data fattura fine mese, previa acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità contributiva dell'esecutore e previa verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973/602 e ss.mm.ii.

SILFIspa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In nessun caso i pagamenti potranno essere considerati come accettazione del servizio prestato, né di materiali difettosi o come liberazione delle responsabilità dell'impresa esecutrice derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.) riportato nel presente contratto.

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'esecutore è tenuto a comunicare a SILFIspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo.

La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, L'esecutore, si impegna ad inviare a SILFIspa copia dei contratti instaurati tra L'esecutore stesso e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFIspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dall'esecutore.

Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG comunicato, dovrà essere tassativamente riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento: se RIBA, indicato tassativamente dall'esecutore nel campo disponibile di testo; se B/B, direttamente da SILFIspa al momento del pagamento della fattura nel campo "causale".

Si informa comunque che nelle fatture emesse dall'esecutore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- l'indicazione del suddetto conto dedicato;
- il CIG da noi comunicato, numero che sarà a sua volta da noi riportato, al momento del pagamento della fattura stessa, sul bonifico bancario come sopra indicato.

Art. 23 Split payment

L'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha esteso l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, così detto "Split Payment", anche a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, alle società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e alle società quotate in borsa inserite nell'indice FTSE della Borsa Italiana.

La scrivente società, avente natura giuridica di società per azioni a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, rientra nel campo di applicazione del provvedimento così detto "*Split Payment*".

Pertanto le fatture emesse nei confronti della scrivente dovranno riportare la seguente dicitura: "Fattura emessa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Scissione dei pagamenti"

SILFI spa sarà tenuta a versare all'Erario l'IVA indicata dai fornitori e a pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.

Si rinvia per il resto a quanto indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

Art. 24 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia n. 410220433 rilasciata da Generali Italia Spa dell'importo di € 39.839,37 (in lettere trentanovemilaottocottotrentanove/37), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di SILFIspa.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SILFIspa, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'esecutore. In caso di inadempimento a tale obbligo, SILFIspa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

SILFIspa ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

Art. 25 Recesso

SILFIspa ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SILFIspa.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in caso di recesso di SILFIspa, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (e riferiti a buoni d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante) oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture indicate nei buoni d'ordine e non eseguite (ridotto di un quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12)

Art. 26 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti SILFIspa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 27 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cc SILFIspa ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Fornitore, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola in caso di grave e colpevole inadempimento nell'esecuzione del contratto (ritardi/impossibilità di eseguire la prestazione/violazione del Codice etico e di comportamento/violazione degli obblighi della sicurezza/ violazione delle norme in materia ambientale, intercorsa mancanza dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e qualora sia accertata la carenza della polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), ove richiesta, con validità non inferiore alla durata dell'affidamento e/o delle ulteriori polizze richieste).

Art. 28 Divieto di cessione del contratto, Cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SILFIspa. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG** del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 29 Penali e sanzioni contrattuali

La committente applicherà una penale pari allo 0,5% del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni buono d'ordine, dopo i primi 5 giorni di ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo viene applicata una penale aggiuntiva pari all'0,2% sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (dell'ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, determinate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SILFIspa al fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incapienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di SILFIspa il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SILFI indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Firenze e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SILFI spa.

In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SILFIspa potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da SILFIspa nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di forniture, l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SILFIspa in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con SILFIspa. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SILFIspa potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di SILFIspa al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per SILFIspa di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

Art. 30 Codice etico e di comportamento - modello organizzativo d.lgs 231/2001- politica per la salute e sicurezza sul lavoro- normative vigenti e future

Il Fornitore DICHIARA:

- di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa, pubblicata sul sito istituzionale www.silfi.it e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e che SILFIspa adotta un proprio Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- di essere a conoscenza e rispettare il "Codice Etico e di Comportamento" di SILFIspa, le norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibili sul sito istituzionale di SILFIspa

SI OBBLIGA

- a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" di SILFIspa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC), di SILFIspa segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
- a fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale

commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza (OdV) di SILFIspa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per le attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIspa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, SILFIspa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o **di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento**; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Art. 31 Tutela della Privacy - Riservatezza

Si rinvia a quanto indicato all'art. 26 e 27 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

Art. 32 Definizione delle controversie – Foro competente

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e 211 del D.Lgs 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016.

In caso di controversie che dovessero scaturire dall'interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni generali di appalto e della eventuale altra documentazione contrattuale, resta competente il Foro di Firenze essendo il luogo in cui dovranno eseguirsi le prestazioni da dedurre in giudizio.

Art. 33 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrale ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Disciplinare di gara;
- La Specifica Tecnica dei quadri elettrici di protezione comando e telecontrollo, i disegni di layout, lo schema unifilare e lo schema multi filare;
- L'Offerta Economica compilata e sottoscritta dall'affidatario;
- La domanda di partecipazione;
- Le dichiarazioni integrative;
- Modello DGUE;
- La Cauzione definitiva;
- Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa REV. 0.2 DEL 30/05/2018
- Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Art. 34 Clausole onerose

Il presente contratto è sottoscritto con la modalità della firma digitale.

In conseguenza di ciò le clausole onerose, di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono approvate dall'Appaltatore mediante la firma digitale di apposito documento informatico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, nella data risultante dalle firme stesse e comprovata da marcatura temporale, da:

- Sig.ra: **Manuela Gniuli**
- Sig.: **Massimo Cecchi**